

assonime

Associazione fra le società
italiane per azioni



CONFINDUSTRIA

Consultazione pubblica indetta dal MEF – Dipartimento delle Finanze sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2022/2523

Contributo di Assonime e Confindustria

4 ottobre 2023

Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione

Spett.le Dipartimento delle Finanze,

Assonime e Confindustria sono liete di sottoporre alla Vostra attenzione alcune osservazioni congiunte in merito allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2022/2023 del Consiglio del 14 dicembre 2022 (di seguito, il **Decreto**).

RingraziandoVi per l'utile occasione di confronto, riportiamo, qui di seguito, le nostre considerazioni, che tengono conto anche di rilievi e criticità sollevati da alcune imprese associate, allo scopo, auspicabilmente, di apportare un contributo circa il contenuto definitivo del citato documento legislativo.

1. **Tematica: Criteri di localizzazione di un'impresa**

Capo I, articolo 5, comma 1, primo periodo

Osservazioni – Rispetto a quanto previsto nella Direttiva e nelle regole OCSE che disciplinano l'imposta minima globale¹ (di seguito, "**Model Rules**"), nella disposizione in esame manca il riferimento a "criteri analoghi" alla sede legale o alla sede dell'amministrazione.

Contributo – L'articolo 10.3.1, lettera a), delle Model Rules, stabilisce che un'impresa si ritiene localizzata nel Paese in cui essa è residente ai fini fiscali "*based on its place of management, place of creation or similar criteria*".

Analoga previsione è contenuta nell'articolo 4, comma 1, primo periodo, della Direttiva. A tale riguardo, il Commentario alle Model Rules² (nel prosieguo, il "**Commentario**"), con riferimento all'articolo 10.3.1, lettera a), delle Model Rules, chiarisce che il riferimento a "*place of management and place of creation*" è riportato a titolo esemplificativo, non esaustivo, di criteri utilizzati usualmente dalle legislazioni fiscali nazionali.

¹ OCSE (2021), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS*, OCSE, Parigi.

² OCSE (2022), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*, OCSE, Parigi.

Alla luce di quanto sopra riportato, potrebbe essere opportuno integrare i criteri di localizzazione di cui alla norma in esame, con un rimando espresso, in via residuale, all'articolo 75, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "**TUIR**"), comprendendo, pertanto, anche il criterio dell'oggetto principale.

Per completezza, si segnala che la locuzione "*place of management*" potrebbe essere tradotta come "sede di direzione", analogamente a quanto avvenuto nella trasposizione nell'articolo 162 TUIR della corrispondente formulazione contenuta nell'articolo 5 del Modello OCSE per le convenzioni contro le doppie imposizioni³ (di seguito, "**Modello OCSE**").

Finalità – Integrare la definizione dei criteri di localizzazione di un'impresa ai fini del Decreto, per renderla più coerente con la Direttiva e con la disciplina nazionale.

2. Tematica: Criteri di localizzazione di una stabile organizzazione

Capo I, articolo 5, comma 3, secondo periodo

Osservazioni – Il criterio della "*presenza commerciale*", individuato con riferimento alla stabile organizzazione così come definita nell'Allegato A, numero 48), lettera b), del Decreto, dovrebbe essere definito.

Contributo – La definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato A, numero 48), lettera b), del Decreto, disciplina l'ipotesi in cui non risulti applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito. In tal caso, configura una stabile organizzazione una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, con riferimento alla quale la legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito netto ad essa attribuibile con modalità simili a quelle applicabili per l'imposizione dei redditi dei propri residenti fiscali.

Con riferimento a tale fattispecie, l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del Decreto, stabilisce che la stabile organizzazione si considera localizzata nel Paese che assoggetta ad imposizione il suo reddito netto in considerazione della sua "*presenza commerciale*".

Si tratta di una definizione analoga a quella contenuta nella Direttiva⁴ e nelle Model Rules ("*business presence*"); tuttavia, si ritiene opportuno precisare già nel contesto del Decreto il concetto di "*presenza commerciale*".

³ OCSE (2019), *Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version)*, OECD Publishing.

⁴ L'articolo 4, comma 3, della versione italiana della Direttiva, fa riferimento a "*presenza delle sue attività commerciali*".

A tale riguardo, potrebbe farsi riferimento alla definizione riportata nel documento OCSE denominato “*Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint*”⁵ (nel prosieguo, “**Blueprint**”), il quale, in merito alla definizione di stabile organizzazione, prevede che “[I]n case there is no applicable tax treaty in force, then a permanent establishment would be deemed to exist in a jurisdiction if it has a sufficient business presence in such jurisdiction that the income of the operations are taxed on a net basis pursuant to the applicable domestic law”.

Nello specifico, secondo quanto riportato nel Blueprint, “a taxable business presence will generally be determined by reference to factors such as whether the Constituent Entity has a place of business in a foreign jurisdiction or whether it is present for a particular period, acting through an agent or any criteria of similar nature”⁶.

Finalità – Chiarire il concetto di “presenza commerciale” ai fini della localizzazione di una stabile organizzazione di cui all’allegato A, numero 48), lettera b), del Decreto.

3. Tematica: Applicazione delle esclusioni previste nell’articolo 49 ai fini dell’imposta minima nazionale

Capo II, articolo 11, comma 8

Osservazioni – La disposizione in esame, sebbene in corso di valutazione, come espressamente previsto nella nota n. 1 del Decreto, stabilisce che le esclusioni di cui all’articolo 49 del Decreto non trovano applicazione ai fini dell’imposta minima nazionale. Sul punto, si ritiene opportuno stabilire l’applicazione delle suddette esclusioni anche ai fini dell’imposta minima nazionale, adottando una delle opzioni indicate nell’Administrative Guidance rilasciata a luglio 2023 dall’OCSE⁷ (di seguito, “**Administrative Guidance di luglio**”).

Contributo – La previsione di cui all’articolo 11, comma 8, del Decreto – come anticipato – è oggetto di approfondimenti in corso; tale precisazione, contenuta nel Decreto, è probabilmente dovuta alla necessità di valutare le conseguenze derivanti dall’applicazione

⁵ OCSE (2020), *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint: Inclusive Framework on BEPS*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Parigi, paragrafo 60.

⁶ Il Blueprint prosegue riportando il seguente esempio: “if a Constituent Entity is a partner in a tax transparent partnership and is treated as having a permanent establishment in a jurisdiction because the partnership is managed and controlled or conducts substantial operations in the jurisdiction, then the permanent establishment of that Constituent Entity is, itself, a separate Constituent Entity”.

⁷ OCSE (2023), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*, luglio 2023, OCSE/G20 Inclusive Framework on BEPS, OCSE, Parigi, capitolo 4, paragrafi 59-60.

di tali esclusioni ai fini dell'imposta minima nazionale, laddove analoga previsione non fosse adottata in altri Paesi dell'Unione Europea.

A tale riguardo, come anticipato, si segnala che l'Administrative Guidance di luglio prevede tre opzioni alternative per i Paesi che impongano una *qualified domestic top-up tax* in merito all'adozione delle esclusioni di cui all'articolo 9.3 delle Model Rules (corrispondente all'articolo 49 della Direttiva e all'articolo 49 del Decreto); ciascuna delle tre opzioni – secondo l'Administrative Guidance di luglio non incidono sulla natura “*qualified*” di una *domestic top-up tax* né sulla configurabilità del relativo *safe harbour*⁸.

Nello specifico:

- la prima opzione prevede la possibilità per il Paese di non adottare l'articolo 9.3 delle Model Rules;
- la seconda opzione consente al Paese di adottare l'articolo 9.3 delle Model Rules, ma limitatamente ai casi in cui non vi sia alcuna impresa controllante tenuta ad applicare una *qualified income inclusion rule* relativamente a imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale localizzato nel Paese che adotta l'articolo 9.3 delle Model Rules;
- la terza opzione permette al Paese di adottare l'articolo 9.3 delle Model Rules senza le limitazioni previste nella seconda opzione di cui in precedenza.

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di adottare la seconda opzione prevista nell'Administrative Guidance di luglio.

Finalità – Applicare le esclusioni di cui all'articolo 49 del Decreto anche ai fini dell'imposta minima nazionale, secondo quanto previsto nell'Administrative Guidance di luglio.

4. Tematica: Calcolo del reddito o della perdita rilevante

Capo III, articolo 15, comma 1

Osservazioni – L'articolo 15, comma 1, del Decreto, stabilisce che il reddito o la perdita rilevante di un'impresa si determina apportando all'utile o alla perdita contabile netta le variazioni di cui agli articoli da 16 a 19. Da ciò consegue che per tutte le voci non espressamente previste dai menzionati articoli rileva il trattamento contabile derivante dalla corretta applicazione dei principi contabili autorizzati o conformi.

Contributo – Si suggerisce di precisare maggiormente il concetto per cui, ai fini del calcolo del reddito o della perdita rilevante, rileva il trattamento contabile, ad eccezione delle voci espressamente previste negli articoli da 16 a 19 del Decreto.

⁸ Cfr. capitolo 5, paragrafo 44.

A tale riguardo, si potrebbe inserire un periodo all'articolo 15, comma 1, del Decreto – o, eventualmente, nella relazione illustrativa – formulato in base a quanto previsto dall'Administrative Guidance di luglio⁹, secondo cui “*where GloBE Rules do not provide for specific provisions addressing the treatment of specific items or transactions, the starting point for applying the rules should be the relevant accounting standard used to determine the Financial Accounting Net Income or Loss for GloBE purposes*”.

Finalità – Chiarire ulteriormente il meccanismo di calcolo del reddito o della perdita rilevante.

5. Tematica: Trattamento dei crediti d'imposta rimborsabili e negoziabili

Capo III, articolo 16, comma 6

Osservazioni – Il Decreto, recependo le previsioni di cui all'Administrative Guidance di luglio¹⁰, disciplina espressamente il trattamento dei crediti d'imposta oggetto di cessione, come definiti nell'Allegato A del Decreto, numeri da 7) a 11).

Considerata la complessità di analisi richiesta per la corretta qualificazione dei crediti d'imposta nelle diverse definizioni previste dall'Allegato A, si suggerisce di rappresentare con maggiore chiarezza gli elementi con cui valutare la classificazione.

Contributo – Considerata la particolare complessità dell'analisi in questione e la rilevanza del fenomeno, potrebbe essere esplicitata già nella norma – o, eventualmente, nella relazione illustrativa – la classificazione dei crediti acquistati ai sensi dell'articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, alla luce delle definizioni di cui ai numeri da 7) a 11) dell'Allegato A del Decreto. Ulteriormente, con specifico riguardo a questa tipologia di crediti, andrebbe precisato se il primo cessionario si qualifica come “titolare originario” o “titolare successivo”, dato che, in capo al primo beneficiario l'agevolazione si qualifica come detrazione e si trasforma in credito a seguito dello sconto in fattura o della cessione in base all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, D.L. n. 34/2020.

Finalità – Chiarire la classificazione dei crediti rimborsabili e negoziabili.

⁹ Cfr. capitolo 2, paragrafo 15.

¹⁰ Cfr. capitolo 2.

6. Tematica: Allocazione dell'utile e delle imposte della stabile organizzazione in ipotesi di Casa madre in perdita

Capo III, articolo 18, commi 1 e 2; Capo IV, articolo 24, comma 1

Osservazioni – La stabile organizzazione è considerata ai fini in esame come una autonoma *constituent entity* il cui *effective tax rate* viene determinato assumendo al denominatore il proprio utile (e quello di eventuali altre imprese situate nella medesima giurisdizione) e al numeratore le imposte dovute dalla stabile organizzazione (e da altre eventuali imprese) nella giurisdizione di appartenenza incrementate dalle imposte che sul suo utile sono state pagate (al netto del *foreign tax credit*) dalla Casa Madre nel Paese di residenza (c.d. *push down* del differenziale impositivo).

In ragione di questo meccanismo, l'Italia – con un'aliquota IRES al 24 per cento – dovrebbe tendenzialmente non essere coinvolta nell'applicazione dell'imposta minima integrativa alle stabili organizzazioni estere; neppure nei casi in cui esse godessero all'estero di regimi di esenzione.

Contributo – Al riguardo, si segnala che, tuttavia, può sorgere una possibile criticità allorché, in regime, appunto, di imputazione con credito d'imposta e non di *branch exemption*, l'utile di una stabile organizzazione – di cui all'Allegato A, numero 48), lettere a) e b), del Decreto – insediata in un determinato Paese sia compensato dalla perdita della Casa madre o di altre stabili organizzazioni presenti in altre giurisdizioni.

In tali ipotesi, infatti, la Casa madre, complessivamente in perdita o con reddito pari a zero, non avrebbe imposte da riattribuire alla propria stabile organizzazione in utile che, quindi, potrebbe essere soggetta a imposta minima integrativa. E ciò, nonostante presso la Casa madre sia stata compensata in tutto o in parte la perdita domestica proprio per effetto dell'imputazione del predetto utile estero.

Ai fini in esame, è possibile riattribuire solo una quota parte della *net tax liability*, mentre il fatto di avere “speso” la perdita non è considerato equivalente ad avere pagato la corrispondente quota di imposte. Non è previsto, cioè, un meccanismo che consenta di attribuire alla stabile organizzazione la quota di imposta “virtuale” relativa al suo utile che è stata compensata dalla “virtuale” imposta negativa riferibile alla perdita di Casa madre: o, per meglio dire, che è stata compensata dalla “virtuale” imposta anticipata riferibile alla perdita di Casa madre moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta.

Finalità – Sollecitare una riflessione in sede di *Implementation Framework for the Global Minimum Tax*.

7. Tematica: Allocazione dell'utile e allocazione delle imposte asimmetriche in ipotesi di reverse hybrid

Capo III, articolo 19, comma 5 e Capo IV, articolo 24

Osservazioni – Un'entità *reverse hybrid* – fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è costituita e opaca nella (o nelle) giurisdizioni dei soci – è considerata ai fini in esame “apolide” (articolo 5, comma 2, del Decreto).

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Decreto (in conformità all'articolo 3.5 delle Model Rules) è ad essa allocato l'importo del suo utile (o perdita contabile netta) che residua dopo l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 3; ossia dopo essere stato ridotto:

- dell'ammontare corrispondente alle partecipazioni di pertinenza di “*proprietari non appartenenti al gruppo*” (comma 1) e
- dell'ammontare imputabile all'eventuale stabile organizzazione tramite cui la società esercita in tutto o in parte la propria attività (comma 3).

Nel caso in cui il Paese di costituzione della società trasparente (come avviene in Italia con riferimento alle società di persone) assoggetti a tassazione i soci (anche non residenti) in proporzione alle partecipazioni detenute, si crea – per i soci residenti in un Paese che considera opaca la società e che si qualificano come *constituent entity* – una asimmetria (già presente nelle Model Rules) tra l'allocazione del reddito presso la *reverse hybrid* e le imposte sostenute dai soci nel Paese della società trasparente con riferimento alla quota di utile di pertinenza della partecipazione detenuta che, invece, restano allocate presso di essi, non essendo previsto il *push down* a favore della *reverse hybrid*.

La stessa criticità – allocazione dell'utile presso la *reverse hybrid*, mentre le (relative) imposte restano presso le imprese proprietarie – può verificarsi quando, sempre con riferimento alla *reverse hybrid*, il Paese di residenza dei soci imponga ad essi un prelievo di imposte in ragione di una reazione anti ibridi: nell'ipotesi cioè in cui il Paese dei soci – che considera opaca la società – pretenda che i soci reagiscano (con l'inclusione nel reddito) a disallineamenti con effetti di deduzione senza inclusione che possono verificarsi proprio in ragione della natura di *reverse hybrid* della società.

Contributo – Premesso che il Decreto è pienamente aderente al contenuto della Direttiva e delle Model Rules, si ritiene utile segnalare questa criticità che, a nostro avviso, potrebbe essere superata con la previsione del *push down* delle imposte pagate dalle “imprese” proprietarie a favore della *reverse hybrid*. E, In questo senso, si sollecita uno specifico chiarimento anche in sede OCSE.

Finalità – Sollecitare una riflessione in sede di *Implementation Framework for the Global Minimum Tax*.

8. *Tematica: Inclusione dell'IRAP tra le imposte rilevanti*

Capo IV, articolo 20

Osservazioni – La norma in esame non include esplicitamente l'imposta regionale sulle attività produttive (nel prosieguo, "IRAP") tra le imposte rilevanti.

Contributo – A riguardo, si ricorda che l'IRAP è contabilizzata nei bilanci di esercizio e consolidati IAS/IFRS e OIC come imposta sul reddito. Inoltre, il Commentario¹¹ chiarisce che il concetto di imposta sul reddito è da assumere secondo un'accezione ampia tale da ricomprendere anche le imposte applicate su una base imponibile "semplificata" che si approssima (come, appunto, la base imponibile IRAP) all'utile netto, in quanto comporta la deduzione dai proventi lordi non di tutti i costi, ma solo di alcuni di essi.

Tanto premesso – e tenuto conto che *i*) il dato testuale dell'articolo 4.2.1, lettere a)-d), delle Model Rules, è del tutto corrispondente al dato testuale (in lingua inglese) dell'articolo 20, comma 1, lettere a)-d), della Direttiva e che *ii*) il testo dell'articolo 20, comma 1, lettere a)-d), del Decreto, corrisponde esattamente alla versione in lingua italiana del richiamato articolo 20, comma 1, lettere a)-d), della Direttiva – si chiede di confermare che l'IRAP rientra a pieno titolo tra le imposte rilevanti.

Finalità – Chiarire che l'IRAP è da ricomprendere tra le imposte rilevanti.

9. *Tematica: Definizione di "importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite"*

Capo IV, articolo 22, comma 2

Osservazioni – L'articolo in esame non contiene una definizione chiara ed esaustiva di "importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite".

Contributo – L'articolo 22, comma 2, della Direttiva, prevede che "*the total deferred tax adjustment amount [...] shall be the deferred tax expense accrued in its financial accounts with respect to covered taxes [...]*".

¹¹ Cfr. capitolo 4, paragrafo 27, secondo cui "*the definition of Covered Taxes includes Taxes that allow for a simplified estimate of net profit. For example, a tax that allows deductions for some but not all expenses related to the relevant income would be considered an income tax, provided the deductible expenses can reasonably be considered to have been incurred in connection with deriving that income*".

Al fine di fornire una definizione completa ed esaustiva di “importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite”, si ritiene opportuno precisare, al comma 2 dell’articolo 22 del Decreto, che rileva l’importo netto delle stesse “accantonate in bilancio”.

A tale proposito, si suggerisce di integrare tale definizione con quanto previsto dall’Administrative Guidance rilasciata a febbraio 2023 dall’OCSE¹² (di seguito, “**Administrative Guidance di febbraio**”) nel caso di imposte differite iscritte nei conti predisposti per la preparazione del bilancio consolidato, ma non anche nel bilancio singolo dell’impresa. In tale ipotesi, infatti, l’Administrative Guidance di febbraio ha chiarito che “*if the individual financial accounts of the Constituent Entity do not contain its deferred tax expense, whether due to an internal accounting practice of the MNE Group or pursuant to the Accepted Financial Accounting Standard used to prepare its financial accounts, the deferred tax expense with respect to the Constituent Entity recorded in the MNE Group’s consolidated financial accounts is included in the calculation of the Total Deferred Tax Adjustment Amount for that Constituent Entity*”.

Finalità – Definire in maniera chiara ed esaustiva l’“importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite”.

10. Tematica: Imputazione delle imposte rilevanti ad alcune tipologie di entità

Capo IV, articolo 24, comma 6

Osservazioni – La norma codifica la regola del cd. *push down* delle imposte rilevanti rilevate dall’impresa controllante italiana di una entità cui si applica il regime cd. “*controlled foreign company*” di cui all’articolo 167 TUIR (di seguito, “**CFC**”) ovvero di quelle rilevate dall’impresa proprietaria italiana di una entità ibrida. Quest’ultima, ai sensi del precedente comma 4 dello stesso articolo 24, è definita come “*l’entità che non è considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui la stessa è localizzata mentre è considerata tale, e nella misura in cui è considerata tale, nel Paese di un’impresa proprietaria*”. L’attribuzione di tali imposte alla CFC o all’entità ibrida – in linea con quanto previsto dalle Model Rules¹³ e dalla Direttiva¹⁴ – è pari al minor importo tra le imposte rilevanti relative ai redditi c.d. “passivi” imputati al controllante/proprietario e la *top-up tax* virtualmente dovuta in ciascuna giurisdizione in relazione ai medesimi redditi (calcolata senza tener conto del meccanismo di *push down*).

¹² OCSE (2023), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*, OCSE/G20 Inclusive Framework on BEPS, OCSE, Parigi, capitolo 1, paragrafo 7.

¹³ Cfr. articolo 4.3.

¹⁴ Cfr. articolo 24.

Contributo – Potrebbe essere valutata l’opportunità di coordinare la disciplina in questione con quella del c.d. consolidato mondiale di cui agli articoli 130 e seguenti del TUIR.

Come è noto, questo istituto consente alla controllante ultima italiana di determinare il proprio imponibile includendovi, per trasparenza, anche gli utili e le perdite delle entità estere controllate. Merita ricordare che in caso di adesione al regime di consolidato mondiale, è obbligatorio includere nel perimetro del consolidato tutte le entità estere controllate (articolo 130 TUIR).

In base all’attuale formulazione del Decreto, la fattispecie del consolidato mondiale dovrebbe essere ricondotta a quella del possesso da parte della *ultimate parent entity* italiana di una serie di entità controllate ibride (le società controllate estere), che ai fini fiscali non sono considerate trasparenti nel Paese di localizzazione, ma che invece sono considerate tali, a seguito dell’opzione, nell’ottica nazionale¹⁵.

Pertanto, è da ritenersi che anche in una fattispecie di consolidato mondiale si possa porre il problema, di assai complessa gestione, di dover operare una distinzione tra le imposte eventualmente assolte in Italia sui redditi prodotti dalle controllate estere, in modo da riattribuire a queste ultime la sola quota di tali imposte eventualmente riferibile ai redditi passivi, nei limiti di quanto necessario per raggiungere il livello impositivo del 15 per cento su tali redditi.

In realtà, la regola che circonda il meccanismo di *push down* alle sole imposte riferibili ai redditi passivi (nei limiti già ricordati) risponde alla *ratio* di evitare che i gruppi multinazionali possano essere indotti a spostare redditi passivi presso entità CFC o fiscalmente trasparenti localizzate in giurisdizioni *low tax* in modo da sfruttare il differenziale tra le (maggiori) imposte assolte per trasparenza e il 15 per cento per innalzare il livello impositivo riferibile ai redditi attivi prodotti nella medesima giurisdizione *low tax* e non tassati per trasparenza. In quest’ottica, già rispetto alla disciplina CFC nazionale, la separazione ai fini del meccanismo del *push down* tra redditi attivi e passivi appare destinata ad assumere una valenza assai limitata, tenuto conto che, come è noto, la disciplina CFC nazionale segue un approccio *jurisdictional*. Di conseguenza, il “travaso” delle imposte riferibili ai redditi passivi su quelle riferibili ai redditi attivi non si può verificare finché questi ultimi sono prodotti dalla medesima entità dal momento che anche i redditi attivi della CFC sono già tassati per trasparenza alla stessa stregua dei redditi passivi.

¹⁵ Non sembrano per converso applicabili alla fattispecie del consolidato mondiale le indicazioni fornite in sede OCSE in merito ai cd. *Blended CFC Tax Regimes*, dal momento che il regime del consolidato mondiale non appare riconducibile alla definizione di tali regimi e ai criteri di attribuzione delineati per gli stessi. In base al paragrafo 2.10 dell’Administrative Guidance di febbraio, infatti: “58.2 A *Blended CFC Tax Regime* is a CFC Tax Regime that aggregates income, losses, and creditable taxes of all the CFCs for the purposes of calculating the shareholder’s tax liability under the regime and that has an Applicable Rate of less than 15%. For the purposes of this special allocation methodology, a *Blended CFC Tax Regime* does not include a regime that takes into account a group’s domestic income (although a *Blended CFC Tax Regime* may allow losses incurred by the domestic shareholder of the CFC to reduce the CFC income inclusion)”.

L'ipotesi residuale che può forse giustificare questa impostazione, semmai, è quella in cui nella medesima giurisdizione *low tax* i redditi passivi siano conseguiti da una entità controllata CFC e quelli attivi siano conseguiti da altra entità controllata, localizzata nella medesima giurisdizione, ma non assoggettata a tassazione per trasparenza.

Ciò posto, merita evidenziare che, in ogni caso, la separazione in parola appare difficilmente giustificabile nei casi di adesione al regime del consolidato mondiale tenuto conto che, come già ricordato, l'opzione si estende necessariamente a tutte le entità controllate estere. È pertanto difficile ammettere che possa concretizzarsi anche l'ipotesi residuale dianzi delineata in relazione alla disciplina CFC, dal momento che, in costanza dell'opzione, non è consentito in alcun modo escludere i redditi attivi prodotti da una controllata estera dalla tassazione per trasparenza in Italia.

In considerazione di ciò si auspica che venga precisato che, in caso di adesione al regime del consolidato mondiale, il meccanismo di *push down* delle imposte eventualmente corrisposte dalla controllante italiana in relazione ai redditi prodotti dalle controllate e imputati per trasparenza possa operare in relazione all'intero ammontare delle imposte rilevate dalla società controllante senza alcuna distinzione tra quelle relative ai redditi attivi e quelle relative ai redditi passivi. Tutto ciò in analogia con quanto accade in caso di applicazione del *push down* delle imposte rilevate dalla Casa madre in relazione ai redditi prodotti dalle proprie stabili organizzazioni localizzate in altre giurisdizioni fiscali.

Finalità – Coordinare la disciplina in esame con quella del c.d. consolidato mondiale di cui agli articoli 130 e seguenti del TUIR.

11. Tematica: Imputazione delle imposte rilevanti relative a redditi passivi, attribuite in base ad un regime CFC

Capo IV, articolo 24, comma 7

Osservazioni – La disposizione in esame individua un criterio specifico per determinare l'imposta sui redditi delle società (di seguito, "**IRES**") dovuta da un'impresa proprietaria localizzata in Italia relativa ai redditi passivi conseguiti da un'impresa controllata estera; nello specifico, si stabilisce che detta IRES "*è pari alla frazione dell'imposta dovuta corrispondente al rapporto tra il valore lordo delle componenti positive di reddito costituenti i redditi passivi ed il totale delle componenti positive di reddito conseguiti dall'impresa controllata estera*".

A tale riguardo, occorrerebbe chiarire se le "componenti positive di reddito" rilevino nella rispettiva misura contabile o in quella fiscalmente stabilita ai fini IRES (o ai fini dell'imposta sui redditi eventualmente applicabile nel Paese dell'impresa controllata estera).

Contributo – Sul punto, si segnala che al numero 43), Allegato A del Decreto – analogamente a quanto previsto nell’articolo 24, comma 6, della Direttiva – i “redditi passivi” sono definiti come *“componenti positivi di reddito che concorrono a formare il reddito o perdita rilevante a condizione che gli stessi siano assoggettati ad imposizione in capo ad una impresa proprietaria ai sensi delle disposizioni di un regime delle imprese controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale applicato con riferimento ad una entità ibrida”*. Dalla definizione di “redditi passivi” sembrerebbe discendere che le componenti positive in esame rilevino nella misura in cui concorrono al reddito (o perdita) rilevante ovvero nella misura prevista in base alla corretta applicazione dei principi contabili, fatta eccezione per le specifiche variazioni previste dagli articoli da 16 a 19 del Decreto.

La medesima interpretazione dovrebbe valere con riferimento al calcolo di cui all’articolo 24, comma 7, del Decreto.

Al fine di definire meglio il calcolo previsto dalla disposizione in esame, si suggerisce di chiarire la misura delle componenti positive da questa richiamate sulla base di quanto sopra illustrato.

A tale proposito, si evidenzia che, in concreto, la scelta di fare riferimento al dato contabile dei redditi passivi – per quanto semplificatoria – comporta che siano computati nel rapporto anche redditi che, di per sé, non danno luogo a imposte rilevanti suscettibili di essere riattribuite alla società che li ha prodotti. Ad esempio, se una CFC ha un reddito imponibile di 1000 che è formato, per semplicità, per 100 da redditi attivi e per 900 da dividendi *white listed*, l’imposta rilevata presso la controllante a seguito della tassazione per trasparenza, pur essendo riferibile quasi totalmente ai redditi attivi della CFC – e non ai dividendi – sarà considerata afferente ai dividendi stessi (per il 90 per cento: 900/1000), con l’effetto di ridurre, di conseguenza, la quota di imposta che può continuare a concorrere alla formazione delle imposte rilevanti della controllante. Si propone pertanto di assumere, ai fini del calcolo, il dato contabile dei redditi passivi scomputando da tale importo la quota esente dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni.

Infine, qualora non dovesse essere accolta la proposta di eliminare ogni distinzione tra redditi attivi e redditi passivi in caso di adesione al regime del consolidato mondiale (si veda la tematica che precede), si auspica che il criterio convenzionale in questione venga esteso in modo esplicito anche ai casi di opzione per il consolidato mondiale. Si ricorda, infatti, che in caso di opzione per il consolidato mondiale l’imputazione per trasparenza ex articoli 130 e seguenti del TUIR, dell’imponibile delle società controllate estere è sostitutiva del regime CFC altrimenti applicabile a tali entità (cfr. articolo 140 TUIR). Sembra logico, perciò, che per il consolidato mondiale debbano essere adottati criteri omogenei rispetto a quelli individuati in caso di applicazione del regime CFC.

Finalità – Chiarire la misura in cui rilevano le componenti positive di reddito richiamate nell’articolo 24, comma 7, del Decreto e la correlazione di quest’ultimo con il regime del consolidato mondiale.

12. Tematica: Mancato pagamento dell'imposta minima nazionale entro quattro anni

Capo V, articolo 27, comma 9

Osservazioni – L'articolo 27, comma 9, del Decreto, prevede che, qualora l'imposta minima nazionale equivalente non venga pagata entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuta, la somma non pagata viene recuperata a titolo di imposta minima integrativa a carico della controllante localizzata in Italia.

Tale disposizione è volta ad applicare il contenuto di cui all'articolo 11, comma 3, della Direttiva, ai sensi del quale “[W]here the amount of qualified domestic top-up tax for a fiscal year has not been paid within four fiscal years following the fiscal year in which it was due, the amount of qualified domestic top-up tax that was not paid shall be added to the jurisdictional top-up tax computed in accordance with Article 27(3) and shall not be collected by the Member State which made the election pursuant to paragraph 1 of this Article”.

Non risulta chiaro il momento dal quale l'imposta minima nazionale equivalente risulta dovuta.

Si segnala, inoltre, che il Decreto non sembra prevedere – specularmente – l'impossibilità di riscuotere l'imposta minima nazionale nel caso in cui questa non venga pagata entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuta.

Contributo – Per quanto concerne il termine dal quale decorrono i quattro esercizi entro cui occorre versare l'imposta minima nazionale equivalente ai fini in esame, si ritiene che potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso per il contribuente verificare un tale presupposto in merito ai diversi Paesi in cui il gruppo opera.

Potrebbe essere ragionevole individuare un unico momento, più facilmente identificabile anche in diversi ordinamenti, quale, ad esempio, il pagamento a saldo dell'imposta o, se successivo, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale criterio dovrebbe valere, quindi, indipendentemente da quanto effettivamente previsto dalla legislazione dei Paesi in cui opera il gruppo.

Con riferimento alla mancanza di una disposizione speculare che preveda l'impossibilità per lo Stato italiano di riscuotere l'imposta minima nazionale nel caso in cui questa non venga pagata entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuta, si chiede di valutarne la compatibilità rispetto a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, della Direttiva.

Finalità – Semplificare le modalità applicative dell'articolo 27, comma 4, del Decreto, e valutarne la piena compatibilità con la Direttiva.

13. Tematica: Disciplina dei regimi semplificati

Capo V, articolo 32, commi 2 e 3

Osservazioni – L’articolo 32 del Decreto, recependo quanto indicato nella Direttiva, prevede la possibilità di optare per un regime semplificato (c.d. “*safe harbour*”), previsto da una Accordo Internazionale sui regimi semplificati, concordato da tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata all’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Contributo – La previsione dei *safe harbour* costituisce un aspetto fondamentale per le imprese che dovranno gestire la notevole mole di compliance derivante dall’applicazione del Decreto.

Detti regimi, infatti, consentono, a certe condizioni, di non calcolare l’imposta minima integrativa e l’imposta minima nazionale. L’OCSE – in un proprio documento¹⁶ (nel prosieguo, “**documento Safe Harbour**”) – ha definito, in particolare, le caratteristiche del *safe harbour* che si basa sui dati contenuti del Country-by-Country Report. Trattandosi di un documento redatto dall’Inclusive Framework on BEPS, si ritiene che il medesimo possa configurare l’ “Accordo Internazionale sui regimi semplificati”, concordato da tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, di cui alla disposizione in esame.

Si evidenzia che i gruppi di imprese da tempo stanno implementando sistemi per la raccolta, l’elaborazione e la gestione di dati utili, tra gli altri, ad applicare i regimi semplificati disciplinati dal documento OCSE citato. Considerata l’imminente entrata in vigore del Decreto, si ritiene opportuno indicare già nell’articolo 32 del Decreto la rilevanza ai suoi fini del documento Safe Harbour, sgombrando ogni dubbio sulla sua applicazione anche per quanto concerne l’imposta minima integrativa e l’imposta minima nazionale di cui al Decreto. L’emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dovrebbe contenere disposizioni attuative del documento OCSE citato.

In ogni caso, si segnala che la tempistica individuata per l’emanazione del decreto ministeriale (90 giorni) appare eccessivamente lunga, in ragione di quanto sopra illustrato, e si invita il legislatore a prevedere un termine più breve.

Finalità – Definire quanto prima i regimi semplificati di cui all’articolo 32 del Decreto.

¹⁶ OCSE (2022), *Safe Harbour and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)*, OCES/G20 Inclusive Framework on BEPS, OCSE, Parigi.

14. Tematica: Dissociazione tra allocazione del reddito e allocazione di imposte con riferimento alle joint operations

Capo VI, articolo 36

Osservazioni – Il Decreto (come le Model Rules e la Direttiva) si occupa di accordi di *joint venture* (ove le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette), ma non di accordi di *joint operation* a controllo congiunto (dove le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività e assumono obbligazioni sulle passività derivanti dall'accordo).

Contributo – In tema di allocazione del reddito e di allocazione di imposte, si può verificare una dissociazione tra i criteri di allocazione del reddito e i criteri di allocazione delle relative imposte nelle ipotesi in cui, ad esempio, una capogruppo italiana operi all'estero tramite una stabile organizzazione che partecipa ad un *joint agreement* (una struttura associativa non dissimile dalle nostre ATI, che localmente non assume lo status di *entity* e il cui reddito è assoggettato a tassazione per trasparenza sui soci).

La *joint operation* rientra nel bilancio consolidato della capogruppo italiana che, ai sensi dell'IFRS 11, la consolida linea per linea (con riferimento alla quota di partecipazione ad essa riferibile) ed è quindi considerata una "impresa" dal Decreto. Orbene, ai fini in esame, il reddito della *joint operation* è attribuito alla Casa madre perché si assume che una stabile organizzazione non possa detenere partecipazioni; mentre le imposte che Casa madre paga in Italia sull'utile della struttura (costituita dalla *joint operation* e dalla stabile organizzazione che la partecipa) devono essere allocate alla stabile stessa; con l'effetto di dissociare l'allocazione delle imposte (sulla stabile organizzazione) dall'allocazione dell'utile (su Casa madre) e con evidenti ricadute negative per la determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva.

Finalità – Sollecitare una riflessione in sede di *Implementation Framework for the Global Minimum Tax*.

15. Tematica: Regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione rilevante

Capo VIII, articolo 44, comma 9

Osservazioni – La disposizione in esame prevede una sanzione amministrativa pari a 100 mila euro nel caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento, alla dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale,

l'articolo 46, comma 3, del Decreto stabilisce l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

In merito alla comunicazione rilevante, il documento di presentazione del Decreto precisa che “[L]e sanzioni pecuniarie amministrative fissate, invece, per le violazioni riguardanti la comunicazione dei dati rilevanti (GIR o Global Information Return), trattandosi di un obbligo informativo, sono definite in misura analoga a quelle adottate per il CBCR ma rese più gravose in caso di omessa o tardiva presentazione dei dati richiesti in quanto questi ultimi, a differenza del CBCR, costituiscono elementi essenziali per calcolare e verificare l'imposizione integrativa dovuta nei singoli Paesi in cui i gruppi operano”.

Le sanzioni previste in caso di omessa o tardiva presentazione oltre i tre mesi della comunicazione rilevante appaiono eccessivamente gravose.

Contributo – Si ritiene che la sanzione di 100 mila euro di cui all'articolo 44, comma 9, del Decreto, sia eccessivamente gravosa e non proporzionata alla natura “informativa” della comunicazione rilevante.

A questo proposito, giova richiamare quanto previsto nel Commentario¹⁷, ove si chiarisce che “[N]ew penalties and sanctions in respect of the GloBE Information Return should be commensurate with penalties or sanctions in respect of other information returns and other information return filing obligations in the jurisdiction”.

D'altra parte, la salvaguardia delle informazioni poste a presidio del calcolo e della verifica dell'imposizione integrativa dovrebbe essere garantita dal richiamo integrale alle sanzioni applicabili in materia di imposte sui redditi, di cui all'articolo 46, comma 4, del Decreto.

Si ritiene, pertanto, più corretto applicare le medesime sanzioni previste in materia di rendicontazione Paese per Paese (c.d. Country-by-Country Reporting) di cui all'articolo 1, comma 145, L. 28 dicembre 2015, n. 208. Sarebbe, inoltre, opportuno precisare in merito già a livello normativo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'evento Telefisco 2018, con riguardo alla rendicontazione Paese per Paese. In tale occasione, infatti, è stato precisato che, in caso di presentazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4-bis, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi del quale “in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”, ridotta a un nono del minimo ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera a-bis), D. Lgs. n. 472/1997. In caso di invio della rendicontazione decorsi 30 giorni dalla scadenza, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, trovano applicazione le riduzioni di volta in volta applicabili, ai sensi delle lettere da a-bis) a b-quater) del comma 1 dell'articolo 13, D. Lgs. n. 472/1997, alla misura minima prevista dall'articolo 1, comma 145, L. n. 208/2015.

¹⁷ Cfr. capitolo 8, paragrafo 28.

Finalità – Commisurare le sanzioni previste in caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione rilevante alla natura “informativa” di quest’ultima.

16. Tematica: Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposizione integrativa

Capo VIII, articolo 46, comma 1

Osservazioni – L’attuale versione della disposizione in commento non prevede al momento i termini entro cui presentare la dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, né quello entro cui versare le relative imposte.

Analogamente non è previsto nulla con riferimento alla dichiarazione relativa all’esercizio transitorio di cui all’articolo 47 del Decreto.

Dalla formulazione dell’articolo 46, comma 1, del Decreto, tuttavia, sembra evincersi la volontà del legislatore di prevedere un unico termine (e, probabilmente, un unico modello dichiarativo) per l’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale. Il medesimo termine, inoltre, sembrerebbe valere per il versamento delle relative imposte.

Contributo – In primo luogo, si ritiene condivisibile la previsione di un unico modello dichiarativo relativo all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale.

A tale riguardo, si segnala che l’Administrative Guidance di luglio¹⁸ ha chiarito che, ai fini della natura “*qualified*” di una *domestic top-up tax*, non è necessario che la dichiarazione ad essa relativa abbia lo stesso formato della *Globe Information Return*¹⁹ (nel prosieguo, “**GIR**”); tuttavia, il medesimo documento prevede una tale possibilità dato che la *qualified domestic top-up tax* utilizza gli stessi datapoint della GIR.

Allo stesso modo, si condivide la scelta di stabilire un unico momento per il pagamento, a titolo di saldo, delle imposte, eventualmente coincidente con quello di presentazione della dichiarazione.

Si ricorda che l’articolo 44, comma 7, del Decreto – replicando quanto previsto dalla Direttiva²⁰ e dalle Model Rules²¹ – stabilisce che la comunicazione rilevante va presentata

¹⁸ Cfr. capitolo 4, paragrafo 69.

¹⁹ OCSE (2023), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar Two)*, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OCSE, Parigi.

²⁰ Cfr. articolo 44, comma 7.

²¹ Cfr. articolo 8.1.6.

entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce.

Inoltre, l'articolo 51 del Decreto prevede che tale presentazione va effettuata entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 47 del Decreto.

Ciò posto, con specifico riguardo all'imposta minima nazionale, si ritiene opportuno prevedere che la relativa dichiarazione venga presentata entro il medesimo termine di cui all'articolo 44, comma 7, citato (e di cui all'articolo 51 per l'esercizio transitorio). L'alternativa consistente nel presentare tale dichiarazione contestualmente al modello Redditi società di capitali non appare condivisibile. In tale ultimo caso, difatti, si determinerebbe una sovrapposizione di adempimenti che, anche alla luce del notevole impegno richiesto per l'applicazione della nuova normativa, non sarebbe facilmente gestibile dalle imprese. A ciò si aggiunga che la previa definizione della posizione del contribuente ai fini IRES, attraverso la presentazione del modello Redditi società di capitali, risulta prodromica alla compilazione e definizione della dichiarazione relativa all'imposta minima nazionale (si pensi, ad esempio, alle operazioni interessate dalla disciplina dei prezzi di trasferimento).

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce, pertanto, di prevedere un unico termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva ed all'imposta minima nazionale, coincidente con il termine di cui all'articolo 44, comma 7, del Decreto.

Entro lo stesso termine, poi, dovrebbe avvenire il pagamento di tali imposte, in un'unica soluzione.

Finalità – Definire un termine unico per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva ed all'imposta minima nazionale, coincidente con quello di cui all'articolo 44, comma 7, del Decreto e prevedere il versamento unico a saldo entro il medesimo termine.

17. Tematica: Sanzioni

Capo VIII, articolo 46, commi 3 e 4

Osservazioni – L'articolo 46, comma 3, del Decreto, stabilisce che *“Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte ... nonché del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”*.

L'articolo 8.1.8 delle Model Rules contempla l'ipotesi che ogni singola giurisdizione possa liberamente “mitigare” l'applicazione delle sanzioni ordinariamente previste, per il comparto

delle imposte sui redditi, in caso di dichiarazione omessa infedele o tardiva o, in alternativa, adottare una specifica disciplina sanzionatoria per la GIR pur in un contesto di sostanziale coerenza e proporzionalità sistematica. Parimenti, l'articolo 46 della Direttiva riconosce alle singole giurisdizioni il diritto di definire il quadro sanzionatorio di riferimento per l'applicazione delle regole in esame, limitandosi a richiedere che le sanzioni previste siano *"effettive, proporzionate e dissuasive"*. Ci si chiede se non sarebbe preferibile ridisegnare, ai fini in esame e in ragione della valenza multilaterale del progetto, l'intera disciplina sanzionatoria (e il suo coordinamento con le disposizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) alla luce delle regole che sono in corso di adozione da parte della maggioranza degli altri Stati membri per evitare di incidere negativamente sulla competitività delle nostre imprese.

Inoltre, l'articolo 46, comma 4, del Decreto stabilisce che *"Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente decreto non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave"*. Si osserva che il livello di complessità di queste nuove disposizioni è tale da richiedere una comprensione profonda e articolata dell'intera disciplina e delle relative tesi interpretative unitamente all'implementazione di adeguate procedure aziendali. Sotto questo profilo, errori di qualsiasi tipo, anche su aspetti apparentemente di dettaglio e anche se attribuibili a consociate estere, possono incidere in modo rilevante sugli esiti dei calcoli e, quindi, in termini di corretto adempimento dell'obbligazione da parte delle imprese domestiche.

Nel particolare contesto multilaterale di riferimento, sarebbe peraltro estremamente difficile individuare l'autore del comportamento gravemente colposo e gli stessi elementi costitutivi della "colpa grave" ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997²². Si ritiene, quindi, necessario prevedere che l'esclusione dalla applicazione delle sanzioni per i primi tre esercizi si applichi in via generale con la sola eccezione delle ipotesi di "dolo" di cui al comma 4 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 secondo cui *"E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento"*.

Contributo – Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno eliminare nell'articolo 46, comma 4, del Decreto, le parole *"o colpa grave"*.

Finalità – La modifica si propone l'obiettivo di limitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione di queste nuove regole con riferimento alla competitività del sistema produttivo domestico laddove le imprese *in the scope* residenti in Italia si trovassero a dover

²² Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs n. 472 del 1997 *"La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo"*.

fronteggiare situazioni di svantaggio, rispetto ai *competitors* degli altri Stati membri, anche sotto il profilo sanzionatorio che resta di stretta competenza delle singole giurisdizioni.

18. Tematica: Rilevanza nell'esercizio transitorio delle imposte anticipate relative a crediti d'imposta

Capo IX, articolo 47, comma 2

Osservazioni – L'articolo in esame non chiarisce che, ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva di un Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi, non occorre effettuare un calcolo complesso come se l'impresa fosse stata soggetta alle regole del Decreto negli anni precedenti²³.

Contributo – Al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 47, comma 2, si ritiene opportuno integrare la disposizione, con specifico riferimento alle imposte differite relative a crediti d'imposta, con quanto riportato nell'Administrative Guidance di febbraio²⁴.

Sul punto, occorre innanzitutto ricordare che l'articolo 22, comma 5, lettera e), del Decreto – in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva e dalle Model Rules – chiarisce che l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non include l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite contabilizzate in conseguenza del riconoscimento ed utilizzo di crediti d'imposta.

A tale proposito, l'Administrative Guidance di febbraio ha chiarito che – considerato che per l'esercizio transitorio non occorre effettuare i calcoli come se l'impresa fosse stata soggetta alle Model Rules negli esercizi precedenti – le imposte anticipate relative al riporto in avanti di crediti d'imposta, presenti in bilancio all'inizio dell'esercizio transitorio, rilevano ai fini del calcolo delle imposte rilevanti rettificata in tale esercizio e nei successivi.

Si ritiene, pertanto, opportuno precisare alla fine dell'articolo 47, comma 2, del Decreto, che l'articolo 22, comma 5, lettera e), del medesimo Decreto, non trova applicazione con riferimento alle imposte anticipate relative a crediti d'imposta iscritte in bilancio all'inizio dell'esercizio transitorio.

La medesima Administrative Guidance di febbraio ha precisato, inoltre, che, per facilitare il calcolo, per l'eventuale ricalcolo di tali imposte anticipate relative a crediti d'imposta nel caso in cui siano iscritte con un'aliquota pari o superiore al 15 per cento, è possibile utilizzare la seguente formula:

²³ Cfr. Administrative Guidance di febbraio, capitolo 4, paragrafo 7.

²⁴ Cfr. capitolo 4, paragrafi da 1 a 18.

(Imposte anticipate iscritte in bilancio / Aliquota d'imposta nazionale) x 15 per cento

Finalità – Chiarire la rilevanza delle imposte anticipate relative a crediti d'imposta nell'esercizio transitorio.

19. Tematica: Decorrenza delle disposizioni normative

Capo IX, articolo 52, comma 1

Osservazioni – La formulazione “*dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023*”, sebbene esattamente rispondente a quanto previsto nella Direttiva, potrebbe prestarsi a difficoltà interpretative.

Contributo – Sarebbe preferibile sostituire la formulazione “*dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023*” con “*dagli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023*”.

Analogamente, sarebbe preferibile sostituire la formulazione “*dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024*” con “*dagli esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024*”.

Una tale modifica sarebbe in linea con quanto già previsto dalla bozza di relazione illustrativa del Decreto, secondo cui “*conformemente a quanto previsto nella Direttiva, viene stabilita la decorrenza in Italia delle nuove regole a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ad eccezione delle disposizioni del decreto legislativo riguardanti l'applicazione dell'imposta minima suppletiva che troveranno applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024*”.

Finalità – Precisare meglio la decorrenza effettiva anche per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare.

20. Tematica: Qualificazione di un'imposta estera come “imposta minima equivalente”

Allegato A, n. 28)

Osservazioni – La qualificazione di un'imposta estera come “imposta minima equivalente” ai fini in esame può risultare particolarmente complessa e delicata, anche alla luce delle gravi conseguenze che potrebbero derivare in caso di errore.

Analoghe considerazioni valgono per la qualificazione, in base alle regole di un altro Paese, di ulteriori voci rilevanti per l'applicazione del Decreto, come, ad esempio, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati o le imposte rilevanti.

Contributo – L'Administrative Guidance di luglio²⁵ chiarisce che la legislazione nazionale che disciplina una *qualified domestic top-up tax* e la relativa prassi amministrativa saranno oggetto di un *peer review process* specifico; in altri termini – secondo l'Administrative Guidance di luglio – la verifica della natura "*qualified*" di una *domestic top-up tax*, nonché del rispetto dei requisiti perché questa possa valere come *safe harbour*, è riservata a tale *peer review process* e non spetta al gruppo multinazionale.

La medesima Administrative Guidance di luglio²⁶ precisa che il *peer review process* sarà definito nell'ambito dell'Implementation Framework delle Model Rules.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno precisare nella definizione di "imposta minima equivalente" che una tale qualificazione non spetta al gruppo multinazionale, ma si basa su quella operata a livello OCSE con un apposito procedimento.

Laddove a livello OCES/G20 fosse implementato in futuro un *peer review process* anche per altre voci rilevanti ai fini in esame (come, ad esempio, le imposte rilevanti o i crediti d'imposta rimborsabili qualificati), sarebbe opportuno integrare anche le relative definizioni in tal senso.

Finalità – Chiarire le modalità di qualificazione di un'imposta estera come "imposta minima equivalente".

²⁵ Cfr. capitolo 5, paragrafo 37.

²⁶ Cfr. capitolo 5, paragrafo 52.